



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 98 del 03/06/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A. E V.A.S. 27 aprile 2010, n.143

L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii. e R.R. n. 16/06 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Lizzano (TA) - Proponente: ERG Eolica S.r.l..

L'anno 2010 addì 27 del mese di aprile in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS Ing. Gennaro Russo, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza del 30.03.2007, acquisita al prot. n. 5724 del 10.04.2007, la Società Erg Cesa Eolica S.p.A. richiedeva all'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA dell'Assessorato all'Ecologia di procedere alla Verifica di assoggettabilità a VIA relativamente alla proposta di parco eolico sito nel Comune di Lizzano (Ta).

La Erg Cesa Eolica S.p.A., con nota del 28.05.2007 ed acquisita al prot. n. 9096 del 05.06.2007 di questo Settore, trasmetteva tre elaborati progettuali in sostituzione delle omonime tavole presentate con l'originaria istanza acquisita al prot. n. 5724 del 10.04.2007.

Questo Ufficio riscontrava con nota prot. n. 10237 del 25.06.2007, scrivendo alla società proponente e per conoscenza al Comune di Lizzano e all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, richiedendo opportune integrazioni documentali e che la documentazione progettuale venisse trasmessa anche alle Amministrazioni Comunali. Queste ultime venivano invitate a far pervenire attestazione di avvenuta affissione all'albo pretorio comunale ed il parere di cui all'art. 16, comma 5 della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii..

La Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 13546 del 06.09.2007 di questo Settore, riscontrava la richiesta di integrazioni documentali.

Il Comune di Lizzano, con nota prot. n. 658 del 05.02.2008, acquisita al prot. n. 3608 del 19.02.2008 di questo Servizio, nel comunicare l'attestazione di avvenuta pubblicazione nei tempi di legge, trasmetteva alla società proponente le osservazioni presentate da gruppi politici, unitamente alla richiesta di integrazioni da parte dell'Ufficio Tecnico comunale.

Questo Ufficio, con nota prot. n. 3714 del 25.02.2008, inviava alla Società istante le osservazioni trasmesse, invitandola a trasmettere eventuali controdeduzioni in merito.

La Erg Eolica S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 3806 del 27.02.2008, trasmetteva a questo Ufficio la comunicazione di avvenuta scissione di Erg Cesa Eolica S.p.A. e trasferimento dei rapporti giuridici in essere in capo ad Erg Eolica S.r.l..

Questo Servizio, con nota prot. n. 1631 del 5.02.2009, richiedeva all'Ufficio Energia dell'Assessorato

regionale allo Sviluppo Economico, informazioni circa le istanze di autorizzazione unica nei Comuni di Lizzano e Taranto ai sensi della D.G.R. 1462/2008

Questo Ufficio, con nota prot. n. 2239 del 18.02.2009, indirizzata alla Erg Eolica S.r.l. e per conoscenza al Comune di Lizzano e all'Ufficio Energia dell'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, richiedeva l'acquisizione della convenzione ambientale per il parco eolico in oggetto, prevista dalla DGR 1462/2008.

La Società Erg Renew Spa, con nota acquisita al prot. n. 2555 del 25.02.2009 di questo Servizio, inviata al Comune di Lizzano, e per conoscenza all'Ufficio Energia dell'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico e al Servizio Ecologia, richiamando giurisprudenza sul punto, trasmetteva l'atto unilaterale d'obbligo, relativamente all'adempimento previsto dall'art. 14 comma 5 del Regolamento Regionale 16/2006. Con successiva nota acquisita al prot. n. 3551 del 18.03.2009 di questo Servizio, la Società sollecitava l'emissione del parere relativo.

Questo Ufficio con nota prot. n. 4009 del 26.03.2009, indirizzata alla Società Erg Renew S.p.A. ed al Comune di Lizzano, riscontrava la nota della società prot. n. 2555/2009 evidenziando l'inconferenza della giurisprudenza citata in ordine alla sufficienza di un atto unilaterale d'obbligo per assolvere all'adempimento ex DGR 1462/2008 e RR 16/2006 sulla convenzione ambientale.

Il Servizio Industria e Industria energetica della Regione Puglia, con nota prot. n. 2774 del 19.03.2009 acquisita al prot. n. 4275 del 1.04.2009 di questo Servizio, riscontrava le richieste, contenute nella nota prot. n. 1631 del 5.02.2009, circa le istanze di autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. 387/2003 e DGR 35/2007 ricadenti nei Comuni di Lizzano e Taranto.

Questo Ufficio con nota prot. n. 6052 del 26.05.2009, indirizzata alle Società Erg Renew S.p.A., alla Erg Eolica S.r.l. e per conoscenza al Comune di Lizzano, chiedeva a tali società di chiarire ogni aspetto in ordine alla titolarità della iniziativa imprenditoriale in oggetto, avendo rilevato non esserci corrispondenza tra la società che aveva presentato istanza il 30.03.2007 e la Erg Renew SpA.

Con ricorso amministrativo notificato il 27.05.2009 la società impugnava dinanzi al Tar Puglia sede di Bari la nota prot. n. 4009 del 26.03.2009 dell'Ufficio VIA, relativamente alla questione disciplinata dall'art. 14 del Regolamento n. 16/2006 afferente la stipula della convenzione.

La Erg Eolica Italia S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 7515 del 23.06.2009 di questo Servizio, riscontrava la comunicazione di questo Ufficio prot. n. 6052/2009 e forniva delucidazioni in merito alla situazione societaria di Erg Eolica Italia S.r.l., inoltrando altresì copia della visura camerale storica.

Questo Ufficio, con nota prot. n. 8561 del 14.07.2009 indirizzata alla ERG Eolica S.r.l. e per conoscenza alla Erg Eolica Italia S.r.l., nonché al Comune di Lizzano, segnalava di mancanza di sottoscrizione in calce alla Visura storica di capitale e l'assenza di atto pubblico attestante la fusione per incorporazione di Erg Eolica S.r.l. in Erg Eolica Italia S.r.l.. In calce a tale nota si comunicava che, in mancanza di ulteriori chiarimenti, la titolarità del progetto sarebbe stata ricondotta in capo alla Erg Eolica Srl.

Con ulteriore ricorso amministrativo la società adiva il Tar Lecce al fine di far dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull'istanza di autorizzazione unica per la realizzazione del parco eolico de quo. Su tale ricorso il TAR si pronunciava con sentenza n. 2197/2009, accogliendo il ricorso proposto e contestualmente dichiarando l'obbligo della Regione di concludere il procedimento con provvedimento espresso nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della decisione.

Questo Ufficio, con nota prot. n. 11516 del 12.10.2009, richiedeva all'Ufficio Energia dell'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico conferma degli avvenuti adempimenti ex DGR 1462/08 per i progetti ricadenti nei Comuni di Lizzano e Taranto.

La società Erg Eolica Italia S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 11554 del 13.10.2009 di questo Servizio, trasmetteva copia autenticata dell'atto pubblico di fusione fra Erg Eolica S.r.l. e Erg Eolica Italia S.r.l. e copia autenticata del C.C.I.A.A. di Erg Eolica Italia S.r.l..

Questo Ufficio con nota prot. n. 13310 del 04.12.2009 sollecitava l'Ufficio Energia ad effettuare il riscontro della nota prot. n. 11516 del 12.10.2009.

L'Ufficio Tecnico del Comune di Lizzano, con nota prot. n. 2267 del 10.03.2010 ed acquisita al prot. n. 4837 del 31.03.2010 del servizio Ecologia, indirizzata alla Società proponente e al Servizio Energia della Regione Puglia, richiedeva integrazioni progettuali alla società e segnalava la presenza di siti di interesse archeologico in prossimità degli aerogeneratori n. 7, 15 e 17, evidenziando altresì che la società non aveva dato riscontro alle osservazioni pervenute nel periodo di affissione all'Albo Pretorio.

Il Comune di Lizzano, con nota prot. n. 2587 del 22.03.2010 ed acquisita al prot. n. 4907 del 01.04.2010, indirizzata al Servizio Energia della Regione Puglia e per conoscenza a questo Servizio nonché alla società ERG Eolica Italia S.r.l., comunicava che la Erg Eolica Italia S.r.l. non aveva dato seguito alla richiesta di integrazioni di cui alla nota prot. n. 2267/2010.

Con nota acquisita al prot. n. 4949 del 02.04.2010 di questo Servizio, indirizzata al Comune di Lizzano e al Servizio Energia della Regione Puglia, la società riscontrava la nota prot. n. 2267/2010 del Comune di Lizzano, comunicando di aver avviato la predisposizione della documentazione ivi richiesta.

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze della valutazione compiuta sulla base della documentazione fornita a corredo dell'istanza.

a - Inquadramento nel PRIE di riferimento

La proposta progettuale, inoltrata all'autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VIA in regime transitorio, ex art. 14 del Regolamento regionale n.16/2006, non richiede l'applicazione delle disposizioni del PRIE.

b - Impatto visivo e paesaggistico

L'impatto visivo dell'opera è stato analizzato, individuando, entro 5 km dall'impianto, solo 4 punti di osservazione (localizzati nella Tavola 3 "Punti di osservazione principali scala 1:25.000" dell'Elaborato 25 "Analisi di Visibilità del Parco"), ai quali sono stati associati i relativi fotoinserti (Tavv. 4A, 4B, 4C, 4D) e le analisi di visibilità dell'impianto (Tavv. 5A, 5B, 5C, 5D).

Gli elaborati prodotti, che mostrano come sia notevole la visibilità dai vari punti di osservazione, non risultano esaustivi, non solo perché non è stato considerato un numero di punti di vista sufficiente a contestualizzare in maniera efficace tutti gli aerogeneratori, ma anche perché in ciascuna Tavola non risulta ben chiaro quale sia la denominazione delle torri visibili, che spesso appaiono fuori scala. Eppure l'impatto paesaggistico e visivo, quantificato nel complesso medio-alto dallo "Studio di Impatto ambientale - Quadro di riferimento ambientale" (pag. 129), assume rilievo nel contesto in oggetto, nel quale gli aerogeneratori si frappongono tra l'abitato di Lizzano e la fascia costiera ionica, sede di fruizione turistica: ciò risulta ribadito dal medesimo Comune di Lizzano che, con sua nota prot. n. 658 del 5.2.2008, ha segnalato al proponente che "lo studio condotto sull'impatto visivo non assicura la salvaguardia e/o l'accortezza nella scelta dell'area o tutela dei punti di vista del paesaggio circostante" richiedendo opportune integrazioni in merito, che a tutt'oggi, in base a quanto risulta dalla documentazione agli atti di questo Ufficio, non sono stati prodotti.

Il paesaggio risulta interessato da diverse testimonianze storiche, come evidenziato dai toponimi dell'IGM in scala 1:25.000 (Masseria la Fica, Masseria Montemanco, Masseria Sgarrata in prossimità degli aerogeneratori nn. 1, 2 e 3; Masseria Belvedere, Masseria San Leonardo, Casolare San Pasquale nei pressi degli aerogeneratori nn. 4 e 6; Masseria Macchia nei pressi dell'aerogeneratore n. 7, Masseria Asca San Gaetano nei pressi dell'aerogeneratore n. 13 e Masseria Pacciolla nei pressi degli aerogeneratori nn. 5 e 12). Lo stesso Comune di Lizzano, con sua nota prot. n. 2267 del 10.03.2010, ha segnalato al proponente ed allo scrivente Ufficio che "gli aerogeneratori n. 7, 15 e 17 ricadono in siti di interesse archeologico da tutelare secondo quanto riportato dal vigente PRG in seguito al parere espresso dalla Soprintendenza Archeologica della Puglia sullo strumento urbanistico generale". E di tali aspetti lo studio avrebbe dovuto tener conto.

Per quel che riguarda il dato urbanistico nell'Elaborato 29 "Studio di Impatto Ambientale - Quadro di

riferimento progettuale” (pag. 29) si afferma che l’area interessata dall’impianto eolico è tipizzata nel PRG vigente del Comune di Lizzano, come “Zona E agricola” e che gli aerogeneratori nn. 4, 5, 6, 7 sono tutti a non meno di 300 m di distanza dalla “zona D3a - Aree produttive industriali esistenti”. Tuttavia tale area individuata nell’Elaborato 34 “PRG comunale” come “Attività artigianale” non è stata considerata come area edificabile prevista dallo strumento urbanistico, all’interno Elaborato 11 “Layout impianto - Sovrapposizione su aerofotogrammetrico PRG e relativa area buffer”.

c - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Secondo quanto indicato nell’Elaborato 30 “Studio di Impatto ambientale - Quadro di riferimento Ambientale” e nel più dettagliato Elaborato 39 “Relazione tecnica valutazione impatti su flora, fauna, ecosistemi - analisi naturalistiche”, l’area vasta è interessata da vegetazione spontanea quale la macchia mediterranea residua e la pseudosteppa, oltre alla vegetazione ruderale degli incolti ed infestante dei coltivi. Nel sito di intervento è segnalata la presenza quasi esclusiva di colture agricole (prevalentemente seminativi, oliveti e vigneti), cui si associa su limitatissime superfici, una vegetazione spontanea residua rappresentata da una vegetazione arbustiva a macchia a sclerofille e una vegetazione erbacea di tipo substeppico, sopravvissute su limitatissime superfici a margini dei coltivi su substrato roccioso affiorante e pertanto non utilizzabile a scopi agricoli. Per quel che attiene la tipologia di oliveti presenti nell’area, sebbene venga dichiarata la loro non monumentalità non vengono fornite indicazioni tecniche in grado di avvalorare tali affermazioni.

L’area risulta quindi interessata da terreni a carattere prevalentemente agricolo che, secondo quanto affermato nell’analisi faunistica, “rivestono una discreta importanza perché rientrano nello spazio vitale di numerose specie come aree trofiche. Ciò in particolare per alcune specie di Uccelli e di Chiroteri. Pertanto l’utilizzo delle aree agricole per l’impianto di parchi eolici si ripercuote principalmente in modo indiretto sulla fauna dell’area vasta con sottrazione di aree trofiche” Fra le specie di maggior importanza, elencate nella “Check list fauna vertebrata presente nel sito di intervento”, che frequentano le aree agricole vi sono: il tasso (*Meles meles*), la lepre (*Lepus europaeus*), la faina (*Martes foina*), la donnola (*Mustela nivalis*) tra i mammiferi; il biacco (*Coluber viridiflavus*) tra i rettili, il rospo comune (*Bufo bufo*) ed il rospo smeraldino (*Bufo viridis*) tra gli Anfibi che frequentano stabilmente le aree di confine tra ambiente agricolo e naturale. Per quel che attiene l’avifauna ne vengono segnalate diverse fra cui l’albanella pallida (*Circus macrourus*), lo smeriglio (*Falco columbarius*), la calandrella (*Calandrella brachydactyla*), la tottavilla (*Lullula arborea*), il calandro (*Anthus campestris*), la balia del collare (*Ficedula albicollis*), l’averla piccola (*Lanius collurio*).

Lo studio prescrive che al fine di non alterare l’equilibrio ambientale è necessario non intaccare gli habitat naturali e semi-naturali (macchia e pseudosteppa), cartografati nell’Elaborato 38 “Carta della vegetazione”: dalla sua lettura si evince che i gruppi di aerogeneratori nn. 1, 2, 3, e 4, 6 sono posti in prossimità di un’area a pseudosteppa - classe Thero-Brachipodietea (il n. 4 è prossimo anche di un’area a macchia a sclerofilla - ordine Pistacio-Rhamnetalia alaterni).

Più a sud, in prossimità degli aerogeneratori nn. 5 e 14, vi è una zona denominata “Palude Mascia” (peraltro racchiusa da un ciglio di scarpata segnalato dalla carta geomorfologica n. 510 del PUTT/p), sulla cui natura, vegetazione e fauna presente lo studio avrebbe dovuto essere maggiormente approfondito.

d - Rumori e vibrazioni

L’argomento è trattato nell’Elaborato “Relazione di clima acustico e perizia previsionale di impatto acustico”, che individua due ricettori sensibili: uno (A) posto in prossimità dell’abitato di Lizzano (distante 1.500 m dall’aerogeneratore n. 1), l’altro (B) posto in prossimità dell’abitato di Torricella (distante 2.320 m dall’aerogeneratore n. 11). Essi sono rappresentati cartograficamente, peraltro in maniera molto generica, nella Tavola 1 “Punti di misura” che corredata la relazione.

Tuttavia tale scelta non appare coerente con l’evidente antropizzazione dell’area: in prossimità degli

aerogeneratori si rinvenivano dei fabbricati che avrebbero dovuto essere presi in considerazione nell'analisi acustica, inadeguata sia per l'esiguo numero di ricettori valutati sia per la loro notevole distanza dagli aerogeneratori.

È stata quindi realizzata la "Cartografia cromatica delle isolivello", secondo la quale in prossimità del parco eolico si rinvenivano tre fasce caratterizzate da 41 dB (A), da 35 dB (A) e da 29 dB (A).

Tuttavia si segnala che ai fini della determinazione dei limiti assoluti l'analisi acustica avrebbe dovuto far riferimento a quanto segnalato allo scrivente Ufficio ed al proponente dal Comune di Lizzano, che con sua nota prot. n. 658 del 5.2.2008, nel dichiarare di essere dotato di Piano di zonizzazione acustica, adottato con delibera del Commissario prefettizio n. 51 del 13.09.2007, in base al quale "l'intervento del parco eolico si colloca nella Classe I, rispetto alla quale si ritiene che debba essere condotta la verifica di cui alla lett. D) dell'art. 10 del RR 16/06", chiedeva di integrare opportunamente il progetto. A tale richiesta, reiterata con nota prot. n. 2267 del 10.03.2010, in base a quanto risulta dalla documentazione agli atti di questo Ufficio, la società istante non risulta aver dato seguito.

e - Campi elettromagnetici ed interferenze

Il tracciato del cavidotto interrato verrà segnalato tramite pozzetti di ispezione (circa ogni 500 m) e attraverso l'attribuzione di fasce di inedificabilità ai sensi della Legge 36/2001 (pag. 2 "Elaborato 19 "Relazione impatto elettromagnetico"). Per quel che attiene l'andamento del campo magnetico in prossimità dell'elettrodotto, il progetto segnala che per l'induzione magnetica ($I=290$ A e profondità di interrimento di 1m) il limite di $3 \mu T$ non viene raggiunto in nessun punto, mentre si scende al di sotto del limite di $0,2 \mu T$ oltre la fascia di semiampiezza pari a circa 7 m dall'asse della linea, entro cui non risultano risiedere ricettori sensibili (cfr pag. 9).

f - Norme di progettazione

Le opere civili previste dal progetto, ossia spianamento del terreno in quota, fondazioni delle torri degli aerogeneratori, piazzole delle macchine, rifacimento della viabilità esistente e realizzazione della viabilità interna che consenta il collegamento di ciascuna delle postazioni con la viabilità principale (pag. 19 "Relazione tecnica"), "sono state progettate nel rispetto dei regolamenti comunali e secondo quanto prescritto dalla L n. 1086/71 ed in osservanza del DM 14.09.2005 'Norme tecniche per le costruzioni'" (pag. 13 "Relazione tecnica").

g - Dati di progetto e sicurezza

Nell'Elaborato 24 "Gittata massima degli elementi rotanti" viene citato lo studio eseguito dalla PB Power Ltd per conto della Vestas Wind Systems A/S "Vestas V80 - Blade throw calculation under normal operationg conditions", dal quale si evince che impiegando un aerogeneratore V80 si ottiene un valore di gittata massima pari a 347,2 m (caso 3a drag force coefficient=0,5). Tuttavia il proponente, ipotizzando l'utilizzo di aerogeneratori Vestas V90, fornisce un valore di gittata massima, e quindi di massima distanza in cui il frammento tocca il suolo, pari a circa 305 m (pag. 5).

L'osservazione dell'ortofoto CGR 2005 mostra la presenza di fabbricati, posti all'interno di tale buffer dalle torri, la cui esistenza, destinazione e natura avrebbe dovuto essere opportunamente segnalata, valutata ed approfondita nella documentazione tecnica posta a corredo dell'istanza. Tale criticità, per quanto rilevabile dalle ortofoto CGR 2005, sembra interessare tutti gli aerogeneratori.

h - Norme tecniche relative alle strade

L'accesso agli aerogeneratori avverrà attraverso la viabilità esistente, che sarà adeguata ed ampliata per consentire il transito dei mezzi di trasporto eccezionali e tramite la viabilità interna che per 11.032 m coinciderà con strade esistenti (pag. 54 dell'Elaborato 31 "Studio di Impatto Ambientale - Quadro di riferimento progettuale") e per 3.700 m verrà realizzata ex novo (pag. 12 "Relazione tecnica"). L'indicazione planimetrica circa la viabilità esistente e di progetto è contenuta nell'Elaborato 5 "Layout impianto 'sovrapposizione su aerofotogrammetrico - Viabilità esistente e di progetto'" e nell'Elaborato 9

“Layout impianto ‘sovrapposizione su ortofoto - Viabilità esistente e di progetto’”. Nella realizzazione delle strade, per le quali si cercherà di ridurre al minimo i movimenti terra, sarà impiegato pietrisco, macadam o similare. La regimazione delle acque meteoriche non assorbite dalla superficie avverrà attraverso il loro convogliamento verso l'impluvio naturale esistente (pag. 20 “Relazione tecnica”).

i - Norme sulle linee elettriche

Secondo quanto indicato nella “Relazione tecnica”, da ogni aerogeneratore si dipartirà un cavo opportunamente dimensionato, che si immetterà nella rete principale a MT, costituita da cavidotti interrati (profondità minima di 1,2 m) i quali, percorrendo la viabilità interna ed esterna, trasporteranno l'energia prodotta dall'impianto sino alla cabina di impianto (stazione di trasformazione MT/AT) (pag. 20). L'Elaborato 17 “Sezioni tipo elettrodotti e strade” contiene gli abachi delle possibili tipologie di elettrodotti e dei possibili posizionamenti degli elettrodotti all'interno delle sezioni stradali. I cavidotti avranno una lunghezza complessiva di 15.393 m (pag. 55 Elaborato 31 “Studio di Impatto Ambientale - Quadro di riferimento progettuale”).

La stazione costituita da un'area di consegna ENEL Distribuzione e da un'area adiacente di trasformazione CESA Eolica S.p.A. di superficie di circa 10.000 m² (pag. 21), è descritta planimetricamente nell'elaborato 15 “Sottostazione ‘Entra-esce’ e cabina di controllo”.

L'Elaborato 36 “Layout impianto sovrapposizione su aerofotogrammetrico Interferenze stradali e ferroviarie” nel mostrare gli attraversamenti stradali delle linee elettriche evidenzia che “l'ipotesi di allaccio” è sita nel comune di Lizzano, in prossimità del confine con il Comune di Taranto.

j - Pertinenze

L'area occupata dall'impianto eolico sarà di circa 430 Ha, mentre l'area effettivamente occupata da strade, piazzali e sottostazione di consegna sarà di circa 8,5 Ha (circa l'1,8% dell'area complessiva dell'impianto) (pag. 45 “Studio di Impatto ambientale - Quadro di riferimento progettuale”). Gli aerogeneratori avranno una struttura di fondazione con plinti in calcestruzzo armato, poggianti eventualmente su di una serie di pali la cui profondità varierà in funzione delle caratteristiche geotecniche del sito (pag. 19 “Relazione tecnica”). Le piazzole (20 m x 20 m), realizzate con materiali selezionati dagli scavi, saranno adeguatamente compattate anche per assicurare la stabilità della gru (pag. 55 Elaborato 31 “Studio di Impatto Ambientale - Quadro di riferimento progettuale”).

k - Fasi di cantiere

L'Elaborato 13 “Piazzola di montaggio aerogeneratore” mostra quella che sarà l'organizzazione del cantiere di montaggio dell'aerogeneratore, nonché la sequenza illustrativa delle modalità di trasporto dei componenti, del deposito e dell'assemblaggio in cantiere. Le piazzole di montaggio aventi dimensioni di circa 50 m x 50 m, superficie di 2.500 m² per un totale di 42.500 m² (pag. 3 Elaborato 20 “Sicurezza opere civili”), verranno restituite al precedente uso, previo ripristino dello stato dei luoghi, mantenendo comunque la necessaria viabilità di servizio attorno a ciascuna macchina per l'esercizio e la manutenzione del parco (pag. 20 “Relazione tecnica”). L'Elaborato 14 “Schema di fondazione aerogeneratore” individua la sequenza di fasi operative: posizionamento del tubolare e dei ferri di armatura, getto in opera di completamento del plinto di fondazione, alloggiamento base fuori terra.

l - Dismissione e ripristino dei luoghi

Secondo quanto indicato nell'Elaborato 23 “Piano dismissione parco eolico”, al termine della vita utile dell'impianto (stimata in circa 30 anni) è prevista la dismissione dell'impianto ed il ripristino dello stato originario dei luoghi, attraverso l'allestimento di un cantiere necessario allo smontaggio, al deposito temporaneo ed al successivo trasporto in discarica degli elementi costituenti l'impianto (pag. 4). Nella fase di cantiere si procederà dapprima all'interruzione dei collegamenti con la sottostazione di consegna, quindi allo smontaggio delle turbine e delle torri, alle demolizioni delle basi degli

aerogeneratori, o comunque della parte affiorante delle stesse, ed al ripristino dei luoghi con interventi di riconfigurazione delle scarpate e di reimpianto delle essenze vegetali (pag. 4). Verrà quindi ripristinata la rete idrografica naturale ed il regolare deflusso delle acque meteoriche, con successivo riporto di terreno vegetale, sottoposto a spianamento e costipazione, e di sistemazione a verde (pag. 7).

m - Misure di compensazione

L'argomento non è trattato in maniera esaustiva.

Conclusioni

L'istanza in oggetto prevede la realizzazione di n. 17 torri eoliche nel territorio di Lizzano, distribuite in maniera tale da occupare un'ampia fascia dell'area compresa fra l'abitato di tale Comune e la costa, prospiciente al Mar Ionio. Geomorfologicamente si distinguono alcuni cigli di scarpata segnalati nella carta geomorfologica n. 510 del PUTT/p, che individua altresì il "Canale dei Cupi" (segnalato anche nell'elenco acque del PUTT/p), attraversati dai cavidotti di progetto, e, in prossimità degli aerogeneratori nn. 14 e 5 l'area "Palude Mascia", racchiusa da un ciglio di scarpata.

In tutta la zona è rilevante la presenza di colture agricole (seminativo, vigneto e oliveto), che rivestono "una discreta importanza perché rientrano nello spazio vitale di numerose specie come aree trofiche" (elencate dal proponente nell'Elaborato 39), cui risultano associati in prossimità dei gruppi di aerogeneratori 1, 2, 3 e 4, 6 habitat naturali e semi naturali del tipo pseudosteppa - classe Thero-Brachipodietea (il n. 4 è prossimo anche ad un'area a macchia a sclerofilla - ordine Pistacio-Rhamnetaia alaterni).

Nell'area si rinviene una diffusa presenza antropica, sovente anche storica, come evidenziato dai toponimi dell'IGM in scala 1:25.000 (già citati nella "sezione b - impatto visivo e paesaggistico" della presente), e come segnalato dal Comune di Lizzano (con sua nota prot. n. 2267 del 10.03.2010): "gli aerogeneratori nn. 7, 15 e 17 ricadono in siti di interesse archeologico da tutelare secondo quanto riportato dal vigente PRG in seguito al parere espresso dalla Soprintendenza Archeologica della Puglia sullo strumento urbanistico generale". Tali aspetti non sono stati per nulla considerati nella documentazione posta a corredo dell'istanza, né è stato valutato in maniera corretta l'impatto visivo e paesaggistico degli aerogeneratori sia a causa del numero estremamente ridotto dei punti di vista considerati, anche in relazione all'ampia superficie interessata dal layout progettuale, sia a causa della qualità degli elaborati prodotti che non consentono di valutare la corretta denominazione degli aerogeneratori visibili che spesso appaiono fuori scala rispetto al contesto circostante.

La complessità dell'area necessita di uno studio che valuti in maniera organica gli effetti del progetto sull'ambiente, inteso come insieme complesso di sistemi naturali e sistemi umani. Proprio in relazione a questi ultimi si rinviene una diffusa presenza antropica. Tale aspetto si ripercuote con le problematiche connesse alla sicurezza, per il quale il proponente individua un dato di gittata massima che interessa sia fabbricati che strade comunali, e con le problematiche connesse al rumore ed alle vibrazioni che meritano di essere trattate in maniera più organica ed approfondita. In effetti l'analisi acustica che ha valutato solo due ricettori, in prossimità degli abitati di Torricella e Lizzano, peraltro neanche ben localizzati sulla cartografia a corredo dell'istanza, risulta del tutto inadeguata sia per l'esiguo numero di ricettori sia per la loro notevole distanza dagli aerogeneratori che inficia l'efficacia e rappresentatività dello studio.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

Il proponente, laddove interessato, ha facoltà di presentare la relativa istanza di V.I.A., corredata di tutti gli atti e i documenti prescritti dalla L.R. 11/2001 e s.m.i. nonché dal R.R. 16/2006, entro il termine di 30

giorni decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

In tale ipotesi, così come disposto dalla D.G.R. n. 2467/2008, ai fini della decorrenza dei termini della procedura di V.I.A., eventualmente predisposta dalla società istante, farà fede la data di presentazione dell'originaria istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A.

Laddove, invece, l'eventuale presentazione dell'istanza di V.I.A. avvenga dopo che sia già decorso il predetto termine di 30 giorni, si considera valida la relativa istanza come avvio di nuovo procedimento, al quale si applicheranno le leggi e le norme vigenti al momento di presentazione dell'istanza in base al principio del "tempus regit actum".

Rimane inteso che, affinché si consideri valida la data dell'istanza di screening per la decorrenza dei termini della procedura di V.I.A., la posizione degli aerogeneratori (identificata dalle coordinate Gauss-Boaga), deve rimanere invariata rispetto a quella dell'originaria istanza di screening. In caso contrario, l'istanza si intenderà riferita ad un nuovo procedimento che sarà soggetto alle norme di legge e di regolamento vigenti.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE,
POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A. E V.A.S.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI gli artt. 16 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 e la successiva DGR n. 2467/2008 con la quale sono state approvate "Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti eolici";

VISTA altresì la D.G.R. n. 595 del 03.03.2010 recante chiarimenti ai limiti di applicabilità delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 2467/2008;

PRESO ATTO delle risultanze dell'istruttoria resa dall'Ufficio competente.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale, per tutte le motivazioni espresse in

narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto relativo all'impianto eolico nel Comune di Lizzano proposto con istanza del 30.03.2007 dalla Società Erg Eolica S.r.l.con sede legale in Genova alla Via De Marini, 1 - Torre WTC 10° Piano - cap. 16149;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore Il funzionario amministrativo
Ing. Rossana Racioppi Avv. Giorgia Barbieri

Il Dirigente dell'Ufficio V.I.A./V.A.S.
Ing. Gennaro Russo
